**SEGNALAZIONE AGLI SPECIALIZZANDI IN RELAZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE / PRESENZE E ASSENZE**

**Copertura assicurativa**

1.    L’Azienda, individuata dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Viene previsto inoltre che, al pari del personale dipendente, il medico in formazione specialistica possa richiedere l’estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando.

**PERTANTO**:  La copertura assicurativa per colpa grave **non è garantita dall’Ente** ed è importante che il Professionista si tuteli in tale senso.

Nel caso in cui, durante il contenzioso o al suo termine, emerga a carico del Professionista l’ipotesi di colpa grave, il medesimo dovrà **provvedere in proprio** alla copertura finanziaria, assicurativa e legale, del danno causato. È ricompreso in tale ipotesi anche il “**danno erariale**” a carico della Pubblica Amministrazione.

**Assenze giustificate**

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. La richiesta deve essere avanzata alla Direzione della Scuola con almeno 15 giorni di anticipo. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

**Assenze per malattia**

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le scuole su cinque giorni lavorativi la settimana.

2. Gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali di cui al comma 4 dell’art. 40 del D.Lgs. 368/1999, in quanto gli stessi, debitamente certificati sono da ritenersi giustificati *ex se*in applicazione dei principi generali dell’Ordinamento giuridico. Resta salva la necessità che, per tale fattispecie, sia comunque garantito, sotto la responsabilità dei Direttori delle Scuole, il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall’Ordinamento Didattico della Scuola frequentata (da verificarsi a cura del Consiglio della Scuola che definirà le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi formativi qualora i periodi di assenza in argomento abbiano comunque pregiudicato tale aspetto) e che l’assenza non comporti sospensione della formazione né il conseguente recupero del periodo, in applicazione del comma 5 dell’art 40 del D. Lgs. 368/1999.

3. Indipendentemente dalla durata della malattia, il medico in formazione specialistica è tenuto a dare immediatamente notizia dell’assenza alla Direzione della Scuola e agli Uffici dell’Amministrazione Centrale nei termini e nelle modalità previste

4. Successivamente al quarantesimo giorno consecutivo, l’assenza determina la sospensione della formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. A questo scopo la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l’assenza del medico in formazione specialistica ai competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico e alla determinazione del periodo di recupero.

5. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

6. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

**Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità**

1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente, il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro. Contestualmente la dottoressa, ai sensi del D. Lgs. 151/2001, ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza, dovrà seguire le indicazioni presenti nell’apposita procedura individuata dagli Uffici dell’Amministrazione centrale, indicate nel sito di Ateneo. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia di tutela della salute, la Direzione della Scuola provvede ad assegnare alla dottoressa attività formative professionalizzanti presso altre strutture.

2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

3. La dottoressa è tenuta, ai sensi del D. Lgs. 151/2001, a sospendere la formazione per cinque mesi, più il giorno del parto, a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, o fino al giorno precedente la data presunta del parto, presentando apposita richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale, rispettando le tempistiche e le procedure indicate nella pagina web dedicata, presente nel portale di Ateneo. La Direzione della Scuola verrà informata dell’ottenimento della flessibilità del congedo per maternità della dottoressa, a cura degli uffici dell’Amministrazione centrale dell’Università.

Anche in caso di flessibilità, la sospensione è sempre di cinque mesi più il giorno del parto. Il congedo obbligatorio decorre dal giorno successivo all’ ultima giornata effettiva di attività formativa.

4. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all’ufficio dell’Amministrazione centrale dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.

5. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

6. Resta ferma l’applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Si rimanda al sito  delle Scuole di Specializzazione per ogni riferimento:

<https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-laureati-medicina-e-chirurgia>

per le pratiche di malattia i certificati vanno inoltrati oltre che a noi  a presenze.specializzandi@unimi.it

per le pratiche di infortunio gli specializzandi seguono le indicazioni pubblicate sul sito Unimi  [*https://work.unimi.it/servizi/luoghi\_sicurezza/26528.htm*](http://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm)

e inviano la pratica  a infortuni.studenti@unimi.it

Ogni richiesta relativa al contratto sia per segnalazioni che per informazioni va inoltrata a : contratti.specializzandi@unimi.it

Ogni richiesta di certificati va inoltrata tramite il sito: <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/certificati-e-autocertificazioni>